

REGOLAMENTO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 1

Istituzione

Presso l'Università degli Stati di Brescia è stato istituito con disposizione del Direttore Generale del 26 novembre 2019, n.519, il Centro di supporto e consulenza alla didattica per le lingue, denominato "Centro Linguistico di Ateneo" (C.L.A.).

Il Centro si configura come Centro di Servizi responsabile della formazione linguistica di tutti gli studenti, del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2

Sede

Il Centro ha sede in un immobile e in locali messi a disposizione dall'Ateneo.

Art. 3

Finalità

Il Centro ha le seguenti finalità:

- offrire all'Ateneo in generale, e ai Dipartimenti e ai singoli Corsi di Studio in particolare, consulenza per la pianificazione, organizzazione e gestione dei corsi di lingue straniere e di italiano per stranieri per gli studenti, i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Brescia;
- fornire consulenza e coordinamento dell'attività didattica destinata all'apprendimento delle lingue straniere, a vari livelli, per tutti i Corsi di Laurea triennale e magistrale;
- potenziare forme di autoapprendimento delle lingue soprattutto sui livelli di base;
- coordinare corsi di lingue specialistici, per dottorandi e personale docente dell'Ateneo, inclusi specifici seminari e corsi di metodologia per docenti interessati ad insegnare la propria materia in lingua inglese;
- divenire Centro di esami di Enti o Università straniere o italiane che rilasciano certificazioni di lingua;
- proporre la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e accademiche italiane e straniere;
- favorire l'internalizzazione dell'Università di Brescia, coordinando la didattica di supporto linguistico per gli studenti dell'Ateneo aderenti a programmi Erasmus o ad altri programmi di scambio e organizzando corsi e attività finalizzate all'ottenimento delle certificazioni necessarie;
- aderire all'Associazione Centri Linguistici Italiani (AICLU) e alla *Confederation Européenne des Centres de Langues de l'Enseignement Supérieur* (CERCLES);
- svolgere attività e organizzare corsi rivolti a utenti esterni all'Ateneo.

Art. 4

Organi

Gli organi del Centro sono:

- il Consiglio Direttivo
- il Direttore

Art. 5

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 membri, uno per ciascun Dipartimento dell'Ateneo. Ognuno degli 8 membri è designato dal rispettivo Consiglio di Dipartimento tra il personale strutturato docente di Prima e Seconda Fascia del Dipartimento stesso.

Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica 4 anni accademici rinnovabili.

Se i componenti del Consiglio Direttivo ingiustificatamente non partecipano alle riunioni del Consiglio stesso per tre volte consecutive decadono dall'incarico e non sono immediatamente rieleggibili.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il nuovo mandato ha decorrenza immediata e durata fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Art. 6

Funzioni di Consiglio direttivo

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività del Centro oltre che di verifica dell'attività svolta;
- predisporre i piani di sviluppo da sottoporre all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- deliberare in ordine all'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Centro e alla programmazione generale delle attività.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre che sia presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Il Consiglio direttivo può istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio con la partecipazione anche di dipendenti di altre strutture dell'Ateneo.

Art. 7

Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ex art.22 c.2 lett.b statuto, ed è nominato dal Rettore.

Il Direttore dura in carica 4 anni ed il suo incarico è rinnovabile.

Il Direttore può essere revocato dal Rettore prima della scadenza della sua carica, se sussiste una giusta causa e previo parere del Senato Accademico.

Art. 8

Funzioni del Direttore

Sono compiti del Direttore:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure quando un terzo dei suoi membri lo richieda;
- designare il membro del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;
- compiere tutte le attività relative alla gestione amministrativa del Centro della quale è responsabile;
- dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio redigere annualmente la relazione sull'attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e da trasmettere al Rettore.

Art.9

Gestione amministrativo-contabile

Le risorse economiche a disposizione del Centro, iscritti nel bilancio unico di Ateneo, sono gestiti dall'Amministrazione.

Art. 10

Personale

Per il raggiungimento delle sue finalità il Centro può avvalersi di personale di area amministrativa e di personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;

- il personale amministrativo svolge attività di segreteria e di servizio informazioni studenti;
- il personale di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ha come compito la gestione e la manutenzione delle attrezzature di cui il Centro dispone e fornisce assistenza e consulenza tecnica ai docenti e agli utenti del Centro.

Art. 11

Scioglimento e trasformazione

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi l'esaurimento delle finalità istitutive del Centro, la proposta di scioglimento o trasformazione del Centro stesso deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di emanazione con Disposizione del Direttore Generale.